

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Competenze professionali di ingegneri e architetti

4 OPERE PUBBLICHE

Contratti di appalto con proroga limitata
Ulteriori indicazioni sull'avvalimento
La compensazione del costo dei materiali

8 GIURISPRUDENZA

Appalti pubblici, in gara consorzi stabili e consorziati
Titoli abilitativi per la ristrutturazione edilizia
Chiarimenti sulle procedure di finanza di progetto

10 AMBIENTE E SICUREZZA

Linee guida UE non vincolanti sulle vibrazioni
Il punto sul Testo unico ambientale
Quali sanzioni per il DVR incompleto?
Anche i tetti in sicurezza
La certificazione energetica in un vademecum

14 VARIE

Edifici e atti interessati dalla certificazione energetica
Minime prestazioni energetiche degli edifici

Contiene inserto redazionale provinciale

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

3
2009

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Alessio Roselli
segretario	Alberto Tibo
tesoriere	Fulvio Finocchiaro
consiglieri	Fulvio Bressan Alessandro Gregorig Alberto Landri (sez. B) Alberto Pich Roberto Vanon Pietro Zandegiacomo Rizìo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Sara Stivella
tesoriere	Nino Aprilis
cons. anziano	Mario Fregoli
consiglieri	Luigi Battistella Vittorio Bozzetto Antonino Colussi Pierino Truant Carlo Gava Gian Luigi Pasut (sez. B) Claudio Pillon

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Mario Vianelli
segretario	Franco Frezza
tesoriere	Alberto Guglia
consiglieri	Giulio Gregori Franco Korenika Roberta Manzi (sez. B) Roberto Marzi Alberto Modugno Marina Palusa Fausto Rovina Guido Walcher

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Gianpaolo Guaran
vice presidente	Gian Luigi Longhino
v. pres. aggiunto	Lorenzo della Rovere (sez. B)
segretario	Mauro Cossalter
tesoriere	Giulio Gentili
consiglieri	Francesco Burba Nazzareno Candotti Mario Capellari Massimo Cisilino Stefano Costantini Roberto D'Agostini Federico Fant Adriano Dal Pont Antonino Morassi Elena Moro

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Massimo Cisilino
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Pich
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta. La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Competenze professionali di ingegneri e architetti

Anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici entra nel merito delle competenze professionali, giungendo, per altro, a una conclusione divergente da quanto affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale che riserva agli ingegneri sia il calcolo delle strutture in cemento armato e degli adeguamenti antisismici, sia la progettazione e la verifica degli impianti, come meglio descritto in seguito.

Con il Parere n. 60 del 7.05.2009 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici esprime un orientamento sulle competenze professionali, esclusive e comuni, di ingegneri ed architetti, con l'obiettivo di definire i criteri per la corretta individuazione dei componenti designati a far parte di commissioni giudicatrici.

La fattispecie analizzata riguarda la composizione di commissione per concorso di idee avente in oggetto la progettazione di opere civili, infrastrutture e adeguamento sismico. L'impresa ha contestato la legittimità della composizione di tale Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta del Comune interessato, in quanto non rispondente alla composizione richiesta dal bando. Infatti al posto della figura di «1 ingegnere esperto in impiantistica» la stazione appaltante ha nominato come figura di esperto in impiantistica un architetto.

La P.A. ha sostenuto la legittimità dell'operato evidenziando, in particolare, che le competenze professionali di legge, per quanto attiene agli impianti interni agli edifici, sono comuni sia agli ingegneri civili che agli architetti, tanto che le prestazioni professionali degli uni e degli altri vengono remunerate con la stessa tariffa professionale.

Nel Parere n. 60 l'Authority prende in considerazione il fatto che, come ha sottolineato anche la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, Sez. I, Sentenza 26 aprile 2007, n. 457), è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del Rd 23 ottobre 1925 n. 2537 (come confermato dall'art. 1, comma 2, Dlgs 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione, tra l'altro, della direttiva 85/384/Cee) e che tali norme riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di

materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus). Inoltre, in via ancora più specifica, è stato altresì precisato che «La competenza esclusiva degli ingegneri a sottoscrivere progetti sussiste solo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del regolamento di cui al Rd n. 2537/1925, nel caso di progettazione e verifica degli impianti; un architetto deve pertanto ritenersi abilitato a sottoscrivere un progetto nel caso in cui non si debba procedere alla progettazione di impianti, ma solo al loro montaggio mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie (CGA - Sez. Giurisdizionale - sentenza 21 gennaio 2005, n. 9)».

Da quanto sopra discende che la contestata sostituzione, operata dalla stazione appaltante in sede di nomina della Commissione, della componente riservata alla professionalità di ingegnere con altra professionalità laureata in architettura e professore universitario associato, potrebbe, in linea generale, reputarsi legittima laddove fosse riscontrabile anche una equipollenza di competenze professionali.

L'oggetto del bando, riguardando sia la progettazione di opere civili sia di infrastrutture nonché adeguamenti sismici, mostra però chiaramente la necessità di specifiche competenze progettuali che rientrano nel bagaglio esclusivo delle competenze professionali dell'ingegnere.

In particolare, relativamente al calcolo delle strutture di opere simili a quelle oggetto dell'incarico (non solo in cemento armato ma anche antisismiche) la giurisprudenza ha più volte rilevato che è «riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato» (Cass. civ., Sez. II, Sentenza 26 luglio 2006, n. 17028). Questa conclusione contrasta, però, con quanto affermato dall'Autorità in merito alle competenze professionali in materia di costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato. Infatti secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso tra le altre dalla Sentenza della Cassazione 17028/2006: «per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata Rd 16 novembre 1939, n. 2229, ex art. 1 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo».

Contratti di appalto con proroga limitata

I rinnovo dei contratti di appalto è vietato, mentre la proroga tecnica e la nuova aggiudicazione sono possibili, ma a limitate condizioni.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la Sentenza 2882 dell'11 maggio 2009 ha fornito una serie di importanti chiarimenti sui tre istituti. Come ricordato nella Sentenza, la disposizione che consentiva il rinnovo espresso dei contratti (articolo 6, comma 2 della legge 537/1993), è stata eliminata dall'ordinamento.

La stessa logica che presiede al divieto di rinnovo esclude che a un effetto simile si possa legittimamente arrivare attraverso la proroga dei rapporti già in essere: di conseguenza si ha rinnovo e non proroga quando questa si risolve in una indeterminata prosecuzione dei precedenti rapporti, con durata complessiva del rapporto pari o addirittura superiore a quella massima presa in considerazione dal diritto comunitario.

Peraltro, la stessa proroga dei contratti non è un istituto stabile dell'ordinamento, ma è stata prevista dall'articolo 23 della legge 62/2005 soltanto nella fase transitoria successiva all'abrogazione dell'istituto del rinnovo.

Assumendo a presupposto il principio di continuità dell'azione amministrativa, la proroga in chiave «tecnica» è teorizzabile solo nei limitati ed eccezionali casi in cui vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

Secondo il Consiglio di Stato, nel sistema delle soluzioni riferibili alla rinnovabilità, anche l'articolo 57 del Dlgs 163/2006 è una disposizione che deve essere interpretata in senso restrittivo, proprio per evitare che essa possa risolversi in uno strumento per aggirare l'ormai riconosciuto divieto di rinnovo.

Mentre il rinnovo del contratto si sostanziava nella replica del rapporto pregresso, la ripetizione di servizi analoghi disciplinata dall'articolo 57, comma 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici richiede una nuova aggiudicazione (in forma negoziata) necessariamente conforme ad un

progetto di base.

I due istituti sono profondamente distinti e non sovrapponibili: mentre il rinnovo (ora vietato) risultava applicabile a qualsiasi rapporto e comportava una ripetizione delle prestazioni per una durata pari a quella originariamente fissata nel contratto originario, la ripetizione dei servizi analoghi (ammessa a certe condizioni dal diritto comunitario) comporta un nuovo e diverso vincolo contrattuale, come desumibile dal dato normativo che stabilisce che la ripetizione può aver luogo solo nel triennio successivo alla stipula dell'appalto iniziale (anche in pendenza del contratto-base).

La nuova aggiudicazione prevista dall'articolo 57 non è, tuttavia, applicabile a tutte le ipotesi in cui si tratti della ripetizione di servizi analoghi, in quanto:

- a) è un'opzione che può essere attivata solo se prevista dal bando originario e solo se le nuove aggiudicazioni non abbiano avuto luogo entro i tre anni dalla stipula del contratto iniziale;
- b) si riferisce a servizi la cui esecuzione è presa in considerazione solo a livello di mera eventualità nell'indizione della gara originaria, tanto che la stazione appaltante, pur evidenziandoli nel bando, non li assegna all'esito della gara, ma si riserva la facoltà di farlo entro un periodo definito. Conseguentemente, i requisiti di partecipazione vengono tarati solo sul valore certo dell'appalto e non su quello comprensivo della ripetizione.

Altrettanto limitata è la possibilità, per l'amministrazione, di acquisire servizi a procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza, in quanto tali circostanze non devono essere ad essa imputabili (articolo 57, comma 2, lettera c): se, pertanto, una stazione appaltante non si dà un'adeguata programmazione e non decide per tempo come sostituire alla scadenza un rapporto di appalto, non per questo è autorizzata a fare ricorso alla procedura negoziata.

I principi	Le regole evidenziate dal Consiglio di Stato
Rinnovo di un contratto di appalto	Vietato, in quanto la norma che lo consentiva è stata eliminata dall'ordinamento. La regola-base è la gara.
Proroga «tecnica»	Consentita solo per assicurare continuità dell'azione amministrativa, nella fase di reperimento del nuovo contraente. Non può avere durata pari o superiore al contratto cui si riferisce.
Procedura negoziata per nuova aggiudicazione	È possibile solo alle limitate condizioni previste dall'articolo 57, comma 5, lettera b). Non può essere utilizzata come soluzione per eludere il divieto di rinnovo
Procedura negoziata in caso di urgenza	È possibile solo per circostanze imprevedibili, non imputabili all'Amministrazione.

Ulteriori indicazioni sull'avvalimento

Il concetto di avvalimento nasce in ambito europeo dapprima come strumento per tenere conto delle logiche e delle strategie imprenditoriali, sempre più orientate alla creazione di gruppi societari complessi e articolati ed evolve, poi, come istituto autonomo finalizzato a favorire una maggiore competizione tra le imprese e l'accessibilità delle gare anche ad aziende di nuova formazione o, comunque, non ancora in grado di esprimere tutte le potenzialità richieste per la partecipazione a determinate procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Si tratta di uno strumento pro-concorrenziale nel senso che è stato sviluppato e codificato per venire incontro alle esigenze degli operatori economici più che a quelle delle stazioni appaltanti che, in linea di massima, avrebbero preferito avere a che fare unicamente con imprenditori direttamente in possesso dei requisiti di partecipazione. In estrema sintesi l'avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici, finanziari e/o tecnici previsti da una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

La possibilità di ricorrere ai requisiti di un altro soggetto per partecipare alle procedure di gara nelle direttive europee è molto più ampia e soprattutto meno burocratizzata rispetto a quanto non sia previsto dalle norme italiane di riferimento.

Sono, infatti, previste due diverse forme.

Prima forma

Il concorrente, singolo o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione alla gara stessa alla quale, altrimenti, non potrebbe accedere.

L'impresa che si avvale dei requisiti di altra impresa viene indicata come ausiliata; l'impresa che consente l'utilizzo dei propri requisiti viene indicata come ausiliaria.

Ai fini dell'avvalimento il concorrente allega, oltre alla eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, le dichiarazioni e documenti elencati alle lettere da a) a g) dell'art. 49, comma 2, del Dlgs 163/2006, cosiddetto Codice Contratti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria

per ciascun requisito o categoria.

In relazione a ciascuna gara non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è eseguito dalla impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Seconda forma

Attraverso l'istituto dell'avvalimento un'impresa (cd. ausiliata) potrà conseguire l'attestazione SOA utilizzando i requisiti di altra impresa (cd. ausiliaria) già in possesso di attestazione.

Si rimanda al futuro regolamento del Dlgs 163/2006 la disciplina della possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 49 del Codice Contratti, sempre che compatibili con i principi fissati dalla lettera da a) a d) dell'art. 50 del Codice medesimo sull'avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione.

L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante.

La recente introduzione dell'istituto e la casistica che si sta presentando, comporta, come prevedibile, il ricorso alla sedi amministrative per la formulazione di pareri e principi per via giurisprudenziale, di cui si riportano tre esempi significativi.

Avvalimento interno all'Ati

Con un recente parere (11 marzo 2009, n. 34) l'Autorità di vigilanza è intervenuta sul ricorso all'avvalimento interno ad un raggruppamento di imprese. Interpretando la normativa comunitaria e nazionale, l'Autorità ha evidenziato l'esigenza di comprovare l'effettiva disponibilità dei mezzi/risorse necessari di cui l'impresa è carente.

A tal fine non può ritenersi sufficiente il mero e ordinario mandato collettivo, che è alla base della costituzione del raggruppamento. Si ritiene invece necessario, ai fini del rispetto delle disposizioni nazionali in materia di avvalimento di cui all'art. 49 del Dlgs. n. 163/2006, che tra la documentazione di cui al comma 2 del citato articolo vi sia anche un atto giuridico costitutivo di un rapporto di provvista idoneo ad evidenziare specificamente l'effettiva disponibilità dei mezzi/risorse di cui trattasi.

Effettiva disponibilità dei requisiti

Il Consiglio di Stato (sez. V 10 febbraio 2009 n. 743) ha ribadito che per l'utilizzazione dell'istituto

dell'avvalimento occorre che il partecipante alla gara dimostri di disporre effettivamente dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa del soggetto di cui intende avvalersi.

Ciò del resto appare conforme alla normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n. 118/2004/CE ed art.

54 Direttiva n. 17/2004/CE), la quale prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest'ultimi, ma deve provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.

I Giudici hanno aggiunto che è pur vero che la relativa normativa non richiede una particolare forma al riguardo, ma occorre comunque fornire la prova dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 1321 C.c..

Nella fattispecie in cui l'accordo non risulta formato in quanto la società ausiliaria si è limitata a dichiarare che essa si impegna a mettere a disposizione del «concorrente», senza precisarne le generalità, i propri requisiti, una tale dichiarazione, in mancanza dell'indicazione nel suo contesto dello specifico concorrente a cui favore si intende prestare ausilio, non può ritenersi univoca nel senso dell'assunzione di un impegno specifico.

Fatturato dei lavori analoghi

Il Consiglio di Stato (sez. V 17 marzo 2009, n. 1589) ha ricordato l'ampia possibilità di ricorso all'avvalimento e l'irrelevanza per la stazione appaltante dei rapporti esistenti fra il concorrente e il soggetto «avvalso», essendo indispensabile unicamente che il primo dimostri di poter disporre dei mezzi del secondo, in adesione all'attuale normativa comunitaria, la quale espressamente prevede che «un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti,

a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest'ultimi».

Il Consiglio di Stato ha negato la tesi secondo la quale non sarebbe consentito ricorrere all'avvalimento per il requisito relativo al possesso di un determinato fatturato IVA per lavori analoghi nel triennio antecedente. È sufficiente il richiamo dell'art. 49 Dlgs n. 163/2006, che ricomprende tutti i «requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA» tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di altre imprese, atteso che il fatturato IVA non è altro che un requisito di carattere economico-finanziario ai sensi del precedente art. 41.

Dichiarazione anche per società infragruppo

La dichiarazione di avvalimento è necessaria anche per le società infragruppo. L'appartenenza a uno stesso gruppo non comporta automatismi per i requisiti richiesti dagli appalti pubblici. Il principio è stato formulato dalla sentenza del Tar Piemonte, n. 837/2009, depositata il 30 marzo 2009, che ha esaminato in maniera completa l'istituto del codice dei contratti.

La questione più importante affrontata dalla Sentenza è se basta la partecipazione al gruppo per rendere automatico l'avvalimento dei requisiti possedute dalle società partner. Sul punto la sentenza afferma il seguente principio: la disponibilità giuridica effettiva, delle risorse infragruppo deve ancorarsi su atti giuridici vincolanti e necessariamente preesistenti alla gara, intercorsi e vigenti tra le imprese del gruppo; presupposto questo che non può subire un'attenuazione nemmeno nell'ipotesi in cui l'impresa partecipante alla gara sia parte di un gruppo societario. Insomma non è sufficiente la dichiarazione dei legami societari.

Un ultimo profilo affrontato riguarda la possibilità di avvalersi di una o più imprese ausiliarie per ciascun requisito o categoria. La questione dell'avvalimento plurimo è stata definita dal terzo correttivo (Dlgs n. 152/2008), che ne ha prescritto il divieto per i lavori (e non per gli appalti di servizi e di forniture), e comunemente per i bandi di gara pubblicati a partire dal 17.10.2008.

I principi dell'avvalimento	
1.	Il ricorso all'avvalimento è subordinato alla prova da parte del concorrente e all'accertamento da parte del giudice della giuridica ed effettiva disponibilità delle risorse delle imprese avvalenti
2.	La disponibilità deve basarsi su vincoli giuridici preesistenti
3.	La mera appartenenza a un gruppo societario non conferisce un titolo di legittimazione all'avvalimento, senza la prova dell'anzidetta effettiva disponibilità
4.	Anche in caso di gruppi il concorrente deve presentare la dichiarazione di volersi avvalere delle referenze delle altre imprese
5.	L'impresa avvalente o ausiliaria, anche in caso di gruppi deve presentare la dichiarazione di impegno nei confronti dell'impresa avvalsa e della stessa P.A. a mettere a disposizione le risorse occorrenti per tutta la durata dell'appalto
6.	L'impresa ausiliaria deve dichiarare comunque di possedere i requisiti generali ex articolo 38
7.	In materia di appalti di servizi e forniture, prima della modifica di cui a terzo correttivo, non è possibile avvalersi di più di un'impresa per ciascun requisito o categoria

La compensazione del costo dei materiali

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30.04.2009, pubblicato sulla G.U. n. 106 del 9.05.2009, è stata data attuazione al disposto dell'art. 1 della legge 201/2008 che ha introdotto un meccanismo straordinario, valido cioè solo con riferimento alle variazioni occorse nel 2008, per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione il cui prezzo sia variato in modo particolarmente rilevante. La compensazione dei prezzi, prevista dall'art. 1 della legge 201/2008, in deroga alla disciplina ordinaria di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis dell'art. 133 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) ha stabilito esclusivamente per l'anno 2008 che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel 2008, le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi rilevate su base semestrale da apposito decreto ministeriale, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Il decreto ministeriale del 30.04.2009 individua, con riferimento ai materiali più significativi:

- i prezzi medi per il 2007 e le variazioni percentuali superiori all'8% verificatesi rispetto a tali prezzi nel corso del primo e del secondo semestre del 2008 (allegato 1);
- le variazioni percentuali superiori all'8% verificatesi tra il primo ed il secondo semestre del 2008 (allegato 2)
- i prezzi medi per gli anni dal 2003 al 2006 e le variazioni percentuali superiori al 10% verificatesi rispetto a tali prezzi nel corso del primo e del secondo semestre del 2008 (allegato 3);

Secondo la disciplina ordinaria di cui all'art. 133 del Dlgs 163/2006, la compensazione dei prezzi è determinata applicando la percentuale di variazione eccedente il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione significativi impiegati, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori, nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale che provvede alla rilevazione dei prezzi su base annuale.

Una utile tabella comparativa, che evidenzia le differenze tra la disciplina ordinaria e quella speciale per il 2008, è pubblicata a corredo della legge 201/2008

In attuazione di ciò sono stati fino a questo momento emanati i seguenti decreti ministeriali:

- decreto 30 giugno 2005 (prezzi 2003 e variazioni verificatesi nel 2004);
- decreto 11 ottobre 2006 (prezzi 2004 e variazioni

verificatesi nel 2005);

- decreto 2 gennaio 2008 (prezzi 2005 e variazioni verificatesi nel 2006);
- decreto 24 luglio 2008 (prezzi 2006 e variazioni verificatesi nel 2007).

Di seguito ci sembra utile riportare l'esempio per il calcolo della compensazione illustrato nella Circolare n. 871 del 4 agosto 2005.

Si tratta di un lavoro di edilizia civile con offerta presentata nell'anno 2003 ovvero negli anni precedenti, per il quale sono state contabilizzate a misura nel corso dell'anno 2004 delle strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FeB44K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall'esame del registro di contabilità risulta che nel corso dell'anno solare 2004 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg. A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce 1 - Ferro - acciaio tondo per c.a.

Si considera la relativa variazione in percentuale annuale pari al 41,30% e la si depura del 10%, risultando 31,30%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all'anno 2003 pari a 0,283 €/kg riportato nel decreto.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

$$31,30 (\%) \times 0,283 (\text{€/kg}) = 0,0886(\text{€})$$

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Risulta la seguente compensazione C espressa in Euro:

$$C (\text{€}) = 0,0886 (\text{€/kg}) \times Q (\text{kg}).$$

Le imprese hanno avuto tempo fino all'8 giugno per presentare l'istanza di compensazione. A doversi preoccupare del pagamento è la stazione appaltante, che, a partire dal 9 giugno, diventa debitrice nei confronti delle imprese che hanno titolo al bonus. Secondo l'Ance il termine della messa in mora viene mutuato dalla disciplina degli stati di avanzamento lavori e quindi, in mancanza di disposizioni diverse, esiste un periodo di 45 giorni (durante il quale non corrono gli interessi) durante il quale il RUP deve emettere il certificato di pagamento. Dopo potrà scattare la messa in mora.

Appalti pubblici, in gara consorzi stabili e consorziati

Nelle gare per appalti pubblici dal primo luglio sarà ammessa la partecipazione contemporanea del consorzio (stabile o di cooperative) e dei consorziati, anche se si aggiudica al prezzo più basso e con l'esclusione delle offerte anomale. È quanto prevede l'articolo 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 supplemento ordinario n. 95/L) recante norme in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività e processo civile. La norma abroga due disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici relative alle modalità di partecipazione alle procedure di affidamento da parte delle imprese che fanno parte di consorzi stabili e di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, introdotte un anno fa nella terza versione del Codice dei Contratti Pubblici (il cosiddetto «terzo correttivo», Dlgs 152/2008).

Le norme che vengono soppresse sono il terzo periodo dell'articolo 36, comma 5 e dell'articolo 37, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici (il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni). Le previsioni contenute nel terzo periodo delle due norme contenevano un divieto introdotto con il cosiddetto terzo correttivo del Codice; in quella occasione, avendo stabilito il principio generale per cui il consorzio (stabile o di cooperative) deve indicare per quali imprese consorziate partecipa alla

gara, si era ammesso che le imprese non indicate potessero partecipare autonomamente allo stesso appalto. Ciò detto, veniva però prevista una eccezione che si applicava qualora le stazioni appaltanti si fossero avvalse della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8. Si tratta della facoltà di escludere automaticamente le offerte considerate anomale quando si tratti di appalti di lavori di importo fino a un milione di euro e di appalti di servizi e forniture fino a 100.000 euro e che siano state presentate almeno dieci offerte. In questo caso (cioè quando le stazioni appaltanti potevano utilizzare l'esclusione automatica) era vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; la norma stabiliva anche che si sarebbe applicato l'articolo 353 del Codice penale (turbata libertà degli incontri) in caso di inosservanza di tale divieto. Questo divieto, applicabile sia ai consorzi stabili sia ai consorzi di cooperative, ma anche ai consorzi di società di ingegneria e di professionisti (stante il richiamo contenuto all'articolo 90, comma 1 lettera h del Codice), viene adesso abrogato con la conseguenza che sarà ammessa la partecipazione contemporanea dei consorziati e del consorzio anche in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e con esclusione delle offerte anomale.

Titoli abilitativi per la ristrutturazione edilizia

Con la recente Sentenza n. 20149 del 13.05.2009 la III sezione penale della Corte di Cassazione fa il punto sugli interventi di ristrutturazione edilizia, tracciandone l'ambito di estensione e definendo quali siano i titoli abilitativi edilizi necessari per l'effettuazione dei lavori nei vari casi possibili.

In particolare la Corte ha precisato che gli interventi di ristrutturazione edilizia (definiti dal TU edilizia come «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente») possono anche attuarsi

attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi ad altre tipologie.

L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate separatamente, ma valutate nel loro complesso, al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Quanto ai titoli edilizi, la Cassazione chiarisce che sono sempre realizzabili previa mera denuncia di inizio attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore,

quelle cioè che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conservi la sua iniziale consistenza urbanistica. Si tratta in pratica delle ristrutturazioni diverse da quelle descritte dall'art. 10, comma 1, del Dpr 380/2001, alla lettera c), le quali possono incidere sul carico urbanistico («interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso»), e per le quali è sempre necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire. Quanto infine alla possibilità di realizzare mutamenti alla destinazione d'uso degli immobili tramite interventi di

ristrutturazione edilizia, la Corte, richiamando un costante orientamento della Giurisprudenza (sentenza della Cassazione penale n. 9894/2009), ha ribadito che le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, ogniqualvolta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea, come ad esempio quella industriale o residenziale, richiedono il permesso di costruire.

Gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione, comportanti modificazioni della destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del centro storico richiedono solo la denuncia di inizio attività.

Chiarimenti sulle procedure di finanza di progetto

Con la Sentenza n. 1741 del 23.03.2009, la V sezione del Consiglio di Stato fornisce un completo panorama sulle procedure di finanza di progetto, chiarendo i poteri della pubblica amministrazione per la valutazione dei progetti, la valenza del piano economico e finanziario, la corretta articolazione della procedura di scelta del promotore e l'applicabilità delle prescrizioni contenute nei bandi di gara.

Discrezionalità dell'amministrazione

I Giudici hanno chiarito in primo luogo che in tema di finanza di progetto la pubblica amministrazione gode del massimo grado di discrezionalità per valutare la rispondenza della proposta degli aspiranti promotori, dal momento che la procedura di scelta è caratterizzata da incisive e sostanziali valutazioni di merito.

Ne consegue che le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver valutato le proposte presentate, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse, sulla base di valutazioni di fattibilità strettamente connesse a scelte interne alla stessa, unica in grado di valutare i vari aspetti economici e tecnici.

L'ampiezza di tale discrezionalità non preclude la possibilità che le scelte operate vengano sindacate in sede

giurisdizionale, sia pure esclusivamente sotto il profilo della manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, ovvero in caso di errori materiali.

Valenza del Piano economico-finanziario

I Giudici confermano la valenza peculiare ed imprescindibile del piano economico e finanziario nell'ambito della finanza di progetto.

Infatti la validità del piano economico e finanziario costituisce presupposto per l'intera operazione di finanza di progetto, e non è consentito prescindere da una seria valutazione di sostenibilità dello stesso da parte dell'amministrazione, seppure anche tale aspetto viene valutato nell'ambito dell'ampia discrezionalità di cui si è trattato sopra.

Prescrizioni dei bandi di gara

Infine la Sentenza in commento chiarisce che qualora eventuali prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente siano contenute in atti destinati a regolare la procedura di finanza di progetto, quali ad esempio i bandi di gara, tali prescrizioni costituiscono per l'amministrazione dei vincoli autoimposti, ai quali non è consentito derogare.

Linee guida UE non vincolanti sulle vibrazioni

La Direttiva 2002/44/EC cerca di introdurre, a livello comunitario, requisiti minimi di protezione dei lavoratori esposti ai rischi derivanti da vibrazioni.

La Direttiva definisce valori limite di esposizione e valori d'azione, specifica gli obblighi dei datori di lavoro per la determinazione la valutazione dei rischi, enuclea le misure da adottare per ridurre o eliminare l'esposizione, e dettaglia come informare e formare i lavoratori.

La Direttiva impone anche agli Stati Membri dell'Unione di mettere in campo un adeguato sistema di monitoraggio

della salute dei lavoratori esposti ai rischi derivanti da vibrazioni.

La valutazioni di tali rischi e la predisposizione di misure protettive può essere complesso. Le linee guida appena pubblicate dalla UE -non vincolanti- faciliteranno la valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e trasmesse al corpo intero, l'identificazione di controlli per eliminare o ridurre l'esposizione, l'introduzione di sistemi che prevenano lo sviluppo di infortuni.

Il punto sul Testo unico ambientale

I Dlgs 3.04.2006, n. 152 (recante «Norme in materia ambientale») è entrato in vigore il 29.04.2006 ed è stato emanato in attuazione delle legge delega 15.12.2004 n. 308 con l'ambizioso obiettivo di riunire e coordinare in un unico corpus la disciplina normativa dei differenti settori del diritto ambientale.

E così nel T.U. ambientale, composto di ben 318 articoli e corredato da un corpo voluminoso di Allegati, ritroviamo: nella Parte Prima disposizioni comuni e principi generali; nella Parte seconda le norme sulla Via (procedure per la valutazione di impatto ambientale), Vas (valutazione ambientale strategica) e Ippc (autorizzazione ambientale integrata); nella Parte terza la disciplina relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; nella Parte quarta la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; nella Parte quinta le norme sulla tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; ed infine, nella Parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Il legislatore è intervenuto per introdurre ulteriori norme correttive e/o integrative. I testi che più di altri hanno apportato modifiche consistenti e incisive sono i:

- Dlgs 8.11.2006 n. 284 (il cd. primo decreto correttivo al T.U. ambientale) con modifiche sostanziali alla gestione delle acque;
- Dlgs 16.01.2008 n. 4 (il cd. secondo decreto correttivo) che ha innovato profondamente la Parte quarta

introducendo nuovi criteri di priorità nella gestione dei rifiuti; dettando una nuova disciplina in tema di: materie e prodotti secondari, deposito temporaneo, sottoprodotto, terre e rocce da scavo; riformulando gli obblighi relativi al MUD (art. 189 c. 3); ripristinando il modello di Consorzio unico nel settore degli imballaggi;

Ed inoltre gli importanti:

- Dlgs 6.11.2007, n. 205 relativo ai combustibili per uso marittimo;
- Dlgs 30.05.2008, n. 117 sulla gestione dei rifiuti nelle industrie estrattive;
- Dlgs 20.11.2008, n. 188 in materia di pile, accumulatori e relativo smaltimento;
- Dlgs 16.03.2009, n. 30 contenente, in ottemperanza alla Direttiva UE 2006/118/CE, misure specifiche per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento e del depauperamento delle acque sotterranee.

Si riportano le principali previsioni contenute nel Dlgs 30/2009, ultimo strumento di intervento sul testo unico del quale, nello specifico, integra le disposizioni di cui alla Parte terza.

Detto decreto prescrive che in regime transitorio, dal 19.04.2009 al 22.12.2013, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nei casi di deroga di cui agli artt. 103 e 104 del Dlgs 152/2006 e nell'esercizio di attività che possono comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di inquinanti, è regolamentato dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.

In particolare vengono definiti:

- criteri per l'individuazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
 - standard di qualità e valori soglia per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
 - criteri per individuare ed invertire le tendenze all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
 - criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
 - modalità per la definizione di programmi di monitoraggio.
- Il provvedimento in oggetto si affianca al Dm 131/2008

inerente la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali, e come quest'ultimo individua le misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi di qualità prescritti dalla Direttiva UE 2000/60/CE, recepita dal Dlgs 152/2006.

In particolare il termine entro il quale conseguire i detti obiettivi di qualità dei corpi idrici è fissato al 22.12.2015 dagli artt. 76 e 77 del Codice Ambiente.

Per quanto attiene, infine, ai corpi idrici sotterranei designati all'estrazione di acqua destinata al consumo umano, restano valide le disposizioni di cui all'art. 82, comma 3, del Dlgs 152/2006.

Quali sanzioni per il DVR incompleto?

La mancanza della data certa sul documento di valutazione dei rischi è sanzionabile? L'art. 55 comma 1 parla di omissione della valutazione dei rischi e non fa riferimento al comma 2 dell'art.

28. Se l'organo di vigilanza durante una ispezione condotta dopo il 16 maggio 2009 trova un DVR datato 28 dicembre 2008 senza data certa può sanzionare il datore di lavoro per l'assenza di tale data. A quale sanzione, inoltre, va incontro un datore di lavoro che non ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato entro il 16 maggio 2009?

Per rispondere ai quesiti formulati occorre effettuare una lettura combinata dell'art. 17 comma 1 lettera a) del Dlgs 9.04.2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha istituito l'obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, con l'art. 28 dello stesso decreto legislativo che fissa l'oggetto della valutazione dei rischi stessi nonché il contenuto ed i requisiti del documento di valutazione dei rischi (DVR) da redigere all'esito della citata valutazione.

Secondo l'art. 17 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 81/2008:

"1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

Secondo l'art. 28 del Dlgs n. 81/2008 poi:

"1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress

lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche

norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”.

Come è noto l’obbligo di apporre la data certa sul documento di valutazione dei rischi, che era stato già fissato al 1.01.2009, è entrato in vigore il 16.05.2009 in virtù della proroga concessa con il decreto-legge 30.12.2008 n. 207 convertito, con modificazioni, con la legge 27.02.2009 n. 14 con il quale è stato prorogata anche l’entrata in vigore dell’obbligo della valutazione dei rischi limitatamente a quelli da stress lavoro-correlato. Alla luce di quanto sopra detto, quindi, è evidente, in premessa ed in risposta al quesito formulato, che i DVR redatti e datati prima del 16.05.2009 non sono sottoposti all’obbligo della certificazione della data di redazione.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni da applicare nel caso di DVR privi di data certa occorre fare riferimento all’art. 55 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 81/2008 che così recita:

“1. È punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte”.

Secondo quanto discende dalla lettura dei sopra citati articoli, quindi, il datore di lavoro che ha provveduto, a partire dal 16.05.2009, data di entrata in vigore dell’obbligo, ad apporre sul DVR o su documentazione ad esso integrativa una data non certificata è passibile della sanzione prevista dal citato art. 55 comma 1, stabilita nell’arresto da quattro ad otto mesi o nell’ammenda da 5.000 a 15.000 euro «per aver omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) secondo i requisiti previsti dall’art. 28 dello stesso Dlgs n. 81/2008 il quale con il comma 2 ha imposto l’apposizione di una data certa sul documento medesimo”. Quindi, in definitiva, non fornire di data certa un DVR elaborato al termine di una valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, benché obbligatorio, equivale in sostanza, ai fini della applicazione delle relative sanzioni a non aver effettuata la valutazione dei rischi medesimi. A tal punto è da tenere inoltre presente quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 55 che prevede un aggravamento delle sanzioni da applicare a carico dei datori di lavoro di aziende presso le quali si svolgono attività a particolare rischio. Secondo tale comma 2, infatti: “2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione

smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno”.

Il legislatore con lo stesso art. 55 ha poi previsto una graduazione delle sanzioni per quanto riguarda la mancanza nel DVR degli elementi indicati nell’art. 28 comma 2 dalla lettera a) alla lettera f), gli ultimi tre dei quali risultano innovativi rispetto a quanto previsto dal corrispondente art. 4 comma 2 dell’abrogato Dlgs n. 626/1994 e s.m.i.. In particolare le sanzioni sono state distribuite secondo quanto indicato nel prospetto che segue:

Articolo violato oggetto della violazione sanzione

Art 28 c. 1 lettera a)

Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

Art 28 c. 1 lettera b)

Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

Art 28 c. 1 lettera c)

Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

ammenda da 3.000 a 9.000 euro

Art 28 c. 1 lettera d)

Mancanza della individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

Art 28 c. 1 lettera e)

Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

ammenda da 3.000 a 9.000 euro

Art 28 c. 1 lettera f)

Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

Anche i tetti in sicurezza

La Provincia di Trento rende obbligatorio, pena il mancato rilascio del permesso di costruire o dell'abitabilità, l'inserimento di misure, accessi e ancoraggi di sicurezza nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi sulle coperture degli edifici, così da garantire la sicurezza a chi dovrà, in futuro, lavorare sui tetti per opere di manutenzione. Lo stabilisce il regolamento, tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto (tra le più frequenti cause di infortunio), approvato dalla Giunta provinciale in attuazione della legge 3/2007. Il regolamento riguarda gli edifici pubblici e privati di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso, presenti su tutto il territorio provinciale.

In fase di richiesta della concessione edilizia o di denuncia di inizio attività, i progettisti dovranno allegare la documentazione tecnica con l'indicazione delle misure preventive e protettive anti-caduta. L'installazione degli ancoraggi e dei dispositivi di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti fissati nel regolamento e dovrà essere certificata al termine dei lavori da un tecnico abilitato. «In caso di mancato rispetto delle norme -spiega Fabio Scalet, dirigente generale del dipartimento Urbanistica e ambiente- i Comuni non rilasceranno la concessione edilizia, non avrà efficacia la Dia e non verrà accordato il certificato di abitabilità». Il regolamento è applicabile direttamente dalle amministrazioni e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali.

La certificazione energetica in un vademecum

Nasce la guida alla certificazione energetica degli edifici. L'iniziativa, che si traduce in un volume di 64 pagine, è dell'Adiconsum e dell'Icmq che l'hanno messa a disposizione gratuitamente sui propri siti Internet. Il progetto è sostenuto anche dall'Anaci, dall'Assobeton, dall'Assolaterizi, dall'Agemont, dall'Enel, dalla Fondazione Aem e dal Consorzio Alveolater. Si pone l'obiettivo di divulgare la cultura del risparmio energetico nelle abitazioni, dando indicazioni pratiche sulla certificazione, sugli incentivi statali del 55% per la riqualificazione degli edifici esistenti e sulle iniziative regionali in materia di efficienza energetica.

La guida entra nel merito della certificazione, spiegando tutti gli obblighi in caso di compravendita o locazione e descrivendo tutte le fasi per arrivare al certificato o all'attestato. Indica anche le scelte progettuali più consone per abbassare i consumi e gli interventi migliorativi per gli edifici esistenti. Il destinatario finale è l'utente proprietario o affittuario dell'abitazione. Molto spazio viene dato agli incentivi del 55% per le ristrutturazioni a basso impatto ambientale e alle altre agevolazioni per le energie verdi. Infine, la guida indica le best practices, le Regioni che hanno legiferato in materia e le tipologie di certificazione, tra cui quella di Sistema Edificio messa a punto da Icmq.

IL COMUNE DI UDINE ADERISCE A CASA CLIMA FVG

Il Comune di Udine ha scelto il protocollo CasaClima come proprio strumento di certificazione energetica. Il sistema CasaClima FVG rappresenta uno standard di abitazioni a basso consumo energetico ed alto comfort abitativo che conta già decine di progetti realizzati ed in corso di realizzazione a livello regionale. Col supporto dell'Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine, il Comune ha redatto il nuovo regolamento energetico e lo ha presentato nel corso degli incontri tenutosi il 12 e 26 giugno scorso con le categorie professionali al fine di illustrare metodi, tempi e procedure per l'ottenimento della Certificazione Energetica secondo il protocollo CasaClima FVG, divenuta obbligatoria per gli interventi edilizi sul proprio territorio il cui progetto sia stato presentato in Comune di Udine a far data dal 1° giugno.

Edifici e atti interessati dalla certificazione energetica

VARIE

Dal 1° luglio 2009 dovranno essere dotati di attestato tutti gli edifici e le unità immobiliari trasferiti a titolo oneroso. Fino al 30 giugno, invece, l'obbligo riguarda: gli edifici nuovi (quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l'8 ottobre 2005); gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati fatti interventi agevolati di risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono stati rifatti gli impianti termici o i relativi contratti; gli altri edifici «preesistenti» (escluse le singole unità immobiliari).

Gli atti a titolo oneroso

L'obbligo di dotare l'immobile di attestato di certificazione energetica scatta in caso di trasferimento a titolo oneroso. Nella pratica, l'ipotesi più comune è quella della compravendita. Ma l'obbligo scatta anche in altre situazioni, quali ad esempio: permuta, transazione, cessione o conferimento in società di azienda, *datio in solutum* (quando in adempimento di un'obbligazione viene trasferito un edificio). Tutto questo, ovviamente, a patto che l'immobile oggetto del trasferimento sia uno di quelli per i quali l'obbligo è previsto.

Gli immobili esclusi

Per alcuni edifici non è necessario redigere l'attestazione energetica. Si tratta, in particolare, di queste tipologie di immobili: gli edifici marginali, che non comportano un consumo energetico (portici, legnaie e così via); gli edifici inagibili, che ugualmente non consumano energia (fabbricati in disuso, immobili dichiarati inagibili, con impianti dismessi o senza impianti); gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica); i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Le operazioni esenti

In caso di atti traslativi a titolo gratuito non c'è alcun obbligo di dotare l'immobile dell'attestato. Si può fare a meno della certificazione in caso di donazione, divisione senza conguagli, patto di famiglia, fondo patrimoniale e trust. Lo stesso avviene con alcuni atti che non trasferiscono diritti reali, come il comodato, la locazione, il leasing, l'affitto di azienda, la costituzione di ipoteca, la costituzione di servitù, la fusione, la scissione e la trasformazione societaria. La certificazione non serve neppure quando si stipula un preliminare di vendita, perché il compromesso non ha effetti traslativi.

Minime prestazioni energetiche degli edifici

E' stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 132 del 10 giugno 2009, il «Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia» (Dpr 2 aprile 2009, n. 59). Il decreto definisce in particolare i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.

Il Dpr è il primo dei tre decreti attuativi del Dlgs 192/2005 ed era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nello scorso 6 marzo. Il decreto, che servirà a colmare un vuoto legislativo di oltre tre anni, definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la

prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.

Le metodologie di calcolo

Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici l'art. 3 del DPR definisce che si debbano adottare le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro

successive modificazioni, ovvero:

- le UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- le UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Dal punto di vista tecnico, l'art. 4 del Dpr definisce i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, a titolo d'esempio, è previsto che per tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, si procede in sede progettuale:

- alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPI) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai Dlgs 192/2005;
- alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a:
 - per gli edifici residenziali quali abitazioni civili e rurali ai seguenti valori:
 1. 40 kWh/mq anno nelle zone climatiche A e B;
 2. 30 kWh/mq anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
 - per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
 1. 14 kWh/mc anno nelle zone climatiche A e B;
 2. 10 kWh/mc anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

La Relazione per l'inizio dei lavori

Il Dpr prevede che il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste in una relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge 10/1991. Per quanto concerne schemi e modalità per la compilazione delle relazioni tecniche si può fare riferimento all'Allegato E al Dlgs 192/2005.

I calcoli e le verifiche devono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, considerando tali le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo (motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università o gli istituti del

CNR, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo UNI e CEN.

Gli elementi a base del calcolo

Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre prendere in considerazione i seguenti elementi:

- lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente esterno;
- lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
- lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa;
- gli apporti termici interni;
- gli apporti termici solari;
- l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
- l'eventuale controllo dell'umidità negli ambienti climatizzati;
- le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;
- le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;
- l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
- per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.

Le scadenze temporali dei controlli

Per quanto riguarda i criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, l'art. 5 del Dpr fissa le seguenti scadenze temporali (previste dall'Allegato L al Dlgs 192/2005):

- ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovute ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
ordingo@tin.it
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria
da lunedì a venerdì 9,30-13,00

commissione parcelle
presidente Giampiero Calligaro

referenti
ambiente Roberto Vanon
informatica Alberto Pich
lavori pubblici Renzo Zorzin
qualità Elio Candussi
sicurezza Giacomo Bartelloni
strutture Paolo Delpin
urbanistica Roberto Ocera

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via del Teatro, 4 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria
lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni
ambiente Franco Frezza
impianti e sicurezza Fausto Rovina
informatica e processi innovativi Guido Walcher
lavori pubblici Alberto Modugno
qualità Alberto Guglia
rapporti dipendenti privati Roberta Manzi
rapporti dipendenti pubblici Fausto Rovina
strutture Roberto Marzi
urbanistica ed edilizia Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Via del Traverso, 8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria
lunedì 9.00-12.00
martedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00
mercoledì 9.00-12.00
giovedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00
venerdì 9.00-12.00

commissioni
applicazione tariffa professionale Pierino Truant e Sara Stivella
ambiente e territorio Nino Aprilis e Mario Fregoli
formazione professionale Vittorio Bozzetto e Mario Fregoli
impianti tecnologici Gian Luigi Pasut
lavori pubblici Umberto Natalucci e Carlo Gava
libera professione e docenza Luigi Battistella
macchine, brevetti e marchi Claudio Pillon
professione nell'industria Claudio Pillon
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Vittorio Bozzetto
strutture Antonino Colussi
urbanistica Mario Fregoli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria
da lunedì a giovedì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni
ambiente Michele Mion
geotecnica Francesco Alessandrini
impianti Stefano Comuzzi
informatica Marco Cojutti
lavori pubblici Mario Causero
parcelle Fabrizio Loschi
qualità Livio Fantoni
sicurezza Corrado Quagliarella
strutture Natalino Gattesco
territorio e mobilità Roberto Gentilli
terzo settore Pierluigi Marzullo